

ALMA MATER STUDIORUM – UNIVERSITA' DI BOLOGNA

COMITATO DI BIOETICA

Stefano CANESTRARI (Presidente)
Eleonora PORCU (Vice Presidente)
Guido AVANZOLINI
Simonetta BARONCINI
Carlo BOTTARI
Fabrizio DE PONTI
Carla FARALLI
Fiorella GIUSBERTI
Renzo ORSI
Angelo PELI
Giampaolo UGOLINI

PARERE

(lunedì 14 maggio 2012)

Richiesta di trasferimento intrauterino di embrioni crioconservati.

Il Comitato di Bioetica dell'Università di Bologna è stato invitato ad esaminare gli aspetti bioetici relativi al caso di una donna vedova che richiede il trasferimento intrauterino di embrioni crioconservati, generati con il seme del marito successivamente defunto.

Data la peculiarità della fattispecie, si è posta preliminarmente particolare attenzione al caso concreto, che riguarda una donna di 47 anni, attualmente vedova, che ha recentemente richiesto al Centro di Infertilità e Procreazione Assistita del Policlinico Universitario S. Orsola-Malpighi di Bologna, diretto dalla dr.ssa Eleonora Porcu, il trasferimento in utero di embrioni crioconservati presso il Centro stesso da 16 anni. Il marito della paziente è deceduto recentemente (da alcuni mesi).

Come prevede anche la normativa vigente (legge 40/2004), è stata periodicamente richiesta la volontà dei coniugi in relazione al destino dei propri embrioni. In tre lettere successive di risposta, la coppia ha confermato la volontà di mantenere crioconservati gli stessi per eventuale futuro trasferimento. La prima lettera era firmata da entrambi i coniugi, la seconda solo dalla moglie, la terza da entrambi. Resta pertanto ben

documentata la volontà dei coniugi riguardo al possibile utilizzo degli embrioni in sovrannumero, ottenuti prima dell'entrata in vigore dell'attuale legge 40 che regola la Procreazione Medicalmente Assistita (PMA).

A questo punto, il Comitato prende in considerazione i seguenti elementi, che assumono rilevanza nella discussione:

- l'attuale legge 40 prevede l'accesso alle tecniche PMA solo alle coppie, sposate o conviventi, e non a singoli soggetti. Nel caso specifico, l'accesso alla PMA era avvenuto all'epoca da parte di entrambi i coniugi ed il percorso intrapreso si era concluso con la generazione di embrioni in sovrannumero che, per scelta della coppia, sono rimasti crioconservati per molti anni. L'attuale richiesta della donna non configura quindi un accesso *ex novo* al procedimento di PMA da parte di una persona singola, né una fecondazione *post mortem*, bensì il completamento di un percorso iniziato molti anni or sono quando il marito era ancora in vita;
- la normativa attuale prevede che gli embrioni umani siano prodotti solamente a scopo procreativo, essendone vietata la distruzione, la donazione o l'uso a fini di ricerca;
- le linee guida della legge 40 recitano testualmente che “La donna ha sempre il diritto ad ottenere il trasferimento degli embrioni crioconservati”;
- per quanto attiene alla tutela della salute della donna richiedente, non vi sono controindicazioni in atto al trasferimento in utero o ad una eventuale gravidanza, in base a quanto documentato dalla responsabile del Centro;
- dal punto di vista della tutela della salute dell'eventuale nascituro, esiste documentazione in letteratura relativa a bambini sani nati da embrioni crioconservati fino a venti anni. Il Centro cui è pervenuta la presente richiesta ha conseguito la nascita di un bambino sano da embrioni crioconservati per 11 anni, il periodo più lungo riportato in Italia.

Dopo ampia e approfondita discussione collegiale, considerata la peculiarità del caso, valutati attentamente gli aspetti che attengono alla tutela della salute della donna e dell'eventuale nascituro, il Comitato di Bioetica ritiene che nulla osti, dal punto di vista bioetico, al trasferimento degli embrioni crioconservati nell'utero della donna.

Il parere ha ottenuto il consenso dei presenti (Guido AVANZOLINI, Stefano CANESTRARI, Fabrizio DE PONTI, Carla FARALLI, Renzo ORSI, Eleonora PORCU) con l'astensione di due membri (Fiorella GIUSBERTI, Giampaolo UGOLINI).

Gli altri membri del Comitato di Bioetica (Simonetta BARONCINI, Carlo BOTTARI, Angelo PELI), assenti alla seduta, hanno manifestato successivamente la loro adesione al parere.

Resta inteso che il presente parere, relativo agli aspetti bioetici, non costituisce autorizzazione formale a procedere al trasferimento, posto che tale autorizzazione dovrà seguire il percorso previsto dalla Direzione Aziendale della struttura sanitaria ove si trova il Centro cui è pervenuta la richiesta.